

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Costituzione e ripartizione del fondo

Art. 5 – Affidamento degli incarichi

Capo II – Determinazione, ripartizione, liquidazione ed erogazione dell'incentivo

Art. 6 – Determinazione dell'incentivo

Art. 7 – Attività affidate a personale esterno o di altra pubblica amministrazione

Art. 8 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 9 – Termini e costi per le prestazioni

Art. 10 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 11 – Erogazione dell'incentivo

Capo III – Procedure di competenza della Centrale unica di committenza

Art. 12 – Appalti su delega

Art. 13 – Contratti quadro

Art. 14 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 15 – Tempistiche per la liquidazione

Art. 16 – Rinvio

Capo IV – Norme finali

Art. 17 – Entrata in vigore ed efficacia

CAPO I – Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche relativamente alle procedure di acquisizione di servizi e forniture in attuazione dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice, inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità, espletate dal personale dipendente della Regione.
2. Il presente regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere al fine di consentire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.
4. I criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici sono disciplinati con separato regolamento regionale.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali.
2. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) RUP;
 - f) direzione dell'esecuzione;
 - g) verifica di conformità.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture, qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione. Le procedure di importo inferiore a euro 10.000,00 non concorrono all'alimentazione del fondo e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge regionale 44/2017.
4. In caso di contratti misti di appalti di lavori, servizi e forniture, l'incentivo è corrisposto applicando il regolamento riferibile al contratto individuato secondo i criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del Codice.
5. In caso di contratti misti di appalto comprendenti in parte servizi e in parte forniture, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Codice, la ripartizione del fondo è individuata, ai sensi dell'articolo 4, avendo a riferimento l'oggetto principale del contratto, che è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

ART. 3

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e, in particolare:

- a) il personale che abbia partecipato alla programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;
- b) il personale incaricato della esecuzione del contratto e della verifica di conformità;
- c) il RUP;
- d) i collaboratori del RUP che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, direzione dell'esecuzione, verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora una qualsiasi attività incentivata venga svolta da personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 4

(Costituzione e ripartizione del fondo)

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un appalto di servizi o forniture, inclusi gli importi non soggetti a ribasso.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4, del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sull'incremento dell'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.

6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge regionale 44/2017, le procedure di importo inferiore a euro 10.000,00 non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 2 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

7. L'entità del fondo di cui al comma 1 nelle procedure inerenti servizi viene stabilita in base alle classi di valore di seguito indicate con riferimento all'importo a base di gara:

- a) per importi fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice, il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
- b) per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;
- c) per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;
- d) per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara;
- e) per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,50% dell'importo a base di gara;

- f) per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;
- g) per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara.

8. L'entità del fondo di cui al comma 1, nelle procedure inerenti forniture viene stabilita in base alle classi di valore di seguito indicate con riferimento all'importo a base di gara:

- a) per importi fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice, il fondo è pari al 1,80% dell'importo a base di gara;
- b) per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,40% dell'importo a base di gara;
- c) per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,10% dell'importo a base di gara;
- d) per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari allo 0,60% dell'importo a base di gara;
- e) per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;
- f) per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara;
- g) per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,05% dell'importo a base di gara.

9. Il calcolo dell'entità del fondo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara di un servizio o fornitura le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui ai commi 7 e 8, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

10. Le risorse afferenti il fondo incentivante sono previste all'interno del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e delle forniture contenuto nella determinazione a contrarre.

ART. 5

(Affidamento degli incarichi)

1. L'affidamento degli incarichi inerenti alle attività di cui all'articolo 2, e la conseguente composizione del gruppo di lavoro, sono disposti con decreto del dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché, ove possibile, di rotazione degli incarichi.

2. Il personale da incaricare è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti in servizio presso la struttura attuatrice dell'intervento.

3. Il dirigente di cui al comma 1 verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'incarico e può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP.

4. L'atto di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare:

- a) l'oggetto del servizio o della fornitura come riportato nell'atto di programmazione;
- b) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'articolo 2, correlato dalla categoria e dal profilo professionale;
- c) le attività specifiche attribuite a ciascun incaricato nell'ambito delle fasi del procedimento;
- d) eventuali tempistiche.

5. Qualora per l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2 ricorrano delle condizioni che non permettono l'individuazione di personale all'interno della struttura attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare le attività o parti di esse a personale in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici della Regione che dichiari espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria

l'autorizzazione scritta del direttore ad esso sovraordinato, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

CAPO II – Determinazione, ripartizione, liquidazione ed erogazione dell'incentivo

ART. 6

(Determinazione dell'incentivo)

1. La determinazione dell'incentivo è operata con decreto del dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, il quale stabilisce, in particolare, le quote per fasi di cui alla tabella del comma 2 in base alla complessità presunta di ciascuna singola fase.
2. L'incentivo per servizi e forniture è attribuito secondo la seguente ripartizione:

SERVIZI E FORNITURE				
	Attività (art. 2)	Quota %	Sub attività (art. 3)	Quota % relativa
1	Programmazione della spesa per investimenti	0-5	Analisi dei fabbisogni e relativi atti	
			Redazione degli atti di programmazione	
2	Valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara (Fase di gara)	20-40	Redazione dei bandi	
			Redazione dei capitolati e dei contratti	
			Gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi	
			Gestione delle procedure contabili	
			Funzioni di segreteria	
			Commissari di gara (*)	
3	Esecuzione dei contratti e direzione dell'esecuzione e obblighi in materia di sicurezza (Fase esecutiva)	20-40	Direzione di esecuzione del contratto	
			Attività svolta dal personale incaricato dell'esecuzione del contratto	
4	RUP	10-35	Attività del RUP	30-70
			Attività del personale che collabora con il RUP	30-70
5	Verifica di conformità	5-10	Attività del personale incaricato della verifica di conformità	
TOTALE		100		

3. Qualora lo stesso soggetto svolga direttamente più di una delle attività di cui al comma 2, allo stesso viene riconosciuto l'incentivo relativo a ciascuna attività svolta.
4. Gli incentivi relativi alle fasi non svolte costituiscono economie.

ART. 7

(Attività affidate a personale esterno o di altra pubblica amministrazione)

1. Qualora una o più attività di cui all'articolo 2 vengano affidate interamente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, le quote parti dell'incentivo a questi spettanti in attuazione dell'articolo 6 rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 4, comma 3, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti facenti parte del gruppo di

lavoro. La stessa previsione si applica anche nel caso di prestazioni prive di accertamento da parte del dirigente preposto alla struttura competente.

2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

3. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione si avvale di personale dipendente di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e la Regione, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura applicata dall'altra amministrazione.

ART. 8

(Ripartizione dell'incentivo)

1. Alla conclusione della prestazione, il RUP redige apposita relazione con la quale attesta le attività effettivamente svolte dal personale incaricato e propone al dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento l'attribuzione delle relative quote, tenuto conto della qualità e quantità della prestazione svolta dal singolo incaricato.

2. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la ripartizione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e dichiarate dal RUP.

3. Nel caso in cui non si proceda alla stipula del contratto o all'esecuzione del servizio o fornitura per ragioni sopravvenute o per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è ripartito per le attività effettivamente svolte e dichiarate dal RUP.

4. Con proprio decreto, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento accerta l'effettuazione delle specifiche attività svolte e ripartisce l'incentivo tra il personale incaricato. Il dirigente può, con specifica motivazione, modificare le singole quote proposte dal RUP ai sensi del comma 1.

5. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività affidate siano state svolte senza incrementi di tempi e di costi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 9.

6. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, la ripartizione dell'incentivo, previa proposta del RUP, può avvenire:

- a) entro 60 giorni dalla stipula del contratto d'appalto: per la fase di programmazione della spesa, per la fase di gara e per le corrispondenti attività del RUP;
- b) successivamente all'attestazione di conformità: per la fase di esecuzione, per la medesima verifica di conformità, nonché per la restante attività del RUP.

ART. 9

(Termini e costi per le prestazioni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 8, comma 5, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi di tempi e costi imputabili direttamente ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 80 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del Codice.

ART. 10

(Liquidazione dell'incentivo)

1. Alla conclusione della prestazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle quote ripartite ai sensi dell'articolo 8. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-bis, del Codice. Con il medesimo decreto il dirigente provvede al versamento dell'incentivo sull'apposito capitolo d'entrata del bilancio finanziario gestionale assegnato al Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale.
2. Qualora l'incarico sia conferito a personale in posizione di comando presso l'Amministrazione, l'incentivo è liquidato in sede di retribuzione accessoria.
3. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, in esito alla ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, la liquidazione degli incentivi può avvenire:
 - a) successivamente alla stipula del contratto d'appalto:
 - 1) con il saldo per la fase di programmazione della spesa;
 - 2) con il saldo per la fase di gara;
 - 3) con l'acconto del 50 per cento relativamente alle attività di RUP;
 - b) successivamente all'attestazione di conformità:
 - 1) con il saldo per ciascuna singola fase di esecuzione;
 - 2) con il saldo del 50 per cento relativamente alle attività di RUP.
4. Sulla base del decreto di liquidazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente al Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, ai fini della successiva erogazione.

ART. 11

(Erogazione dell'incentivo)

1. L'incentivo, in quanto salario accessorio, sarà erogato tramite cedolino stipendiale dal Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base delle richieste di pagamento di cui all'articolo 10, comma 4, della struttura attuatrice dell'intervento, che ha svolto l'istruttoria e ha attestato la conformità della prestazione resa dal beneficiario. Il Servizio eroga gli incentivi contestualmente alle competenze stipendiali entro il termine ordinatorio del secondo mese successivo a quello di ricezione della richiesta di pagamento di cui all'articolo 10.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.
3. In caso di superamento delle soglie di cui al comma 2, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente viene erogata al dipendente, nel rispetto del tetto medesimo, nelle annualità successive.
4. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi regionali, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 2.

CAPO III – Procedure di competenza della Centrale unica di committenza

ART. 12

(Appalti su delega)

1. Alla Centrale unica di committenza regionale, per gli appalti su delega espletati a favore dei soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e

riallocazione di funzioni amministrative), spetta un quarto della quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, come disciplinato dal presente capo.

2. Di concerto tra Centrale unica di committenza regionale ed ente delegante, tenuto conto dell'importo posto a base di gara e della minore complessità della procedura delegata, la percentuale dell'incentivo, di cui al comma 1, può essere ridotta fino ad un sesto e viene definita con l'atto di delega.

3. L'amministrazione regionale e gli enti che si avvalgono della Centrale unica di committenza, ad eccezione degli enti locali, prevedono nei quadri economici degli appalti delegati la quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 bis, della legge regionale 26/2014, gli enti regionali e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 bis della legge medesima, partecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche con la quota di loro spettanza a seguito di aggiudicazione definitiva degli appalti delegati. Per gli enti locali si applica l'articolo 46, comma 2 ter, della legge regionale 26/2014.

ART. 13

(Contratti quadro)

1. La Centrale unica di committenza prevede nei quadri economici dei contratti quadro di propria competenza la quota da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, modulata secondo le percentuali di cui all'articolo 4 e ridotta del 30 per cento.

2. Gli enti regionali e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 26/2014, che aderiscono ai contratti quadro, partecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro.

3. Le modalità di alimentazione del fondo per gli enti locali sono quelle previste dall'articolo 46, comma 2 ter, della legge regionale 26/2014.

ART. 14

(Ripartizione dell'incentivo)

1. L'incentivo per le attività espletate dalla Centrale unica di committenza regionale è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- a) **5%** al personale che si è occupato della redazione e aggiornamento della programmazione relativa alla spesa per investimenti delle attività della Centrale unica di committenza – soggetto aggregatore regionale;
- b) **25%** al personale che ha svolto le funzioni relative alle procedure di gara finalizzate alla realizzazione del programma dell'attività della Centrale unica di committenza – soggetto aggregatore regionale;
- c) **35%** al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori;
- d) **20 %** al direttore dell'esecuzione e al personale al quale è stata affidata attività di esecuzione del contratto quadro;
- e) **15%** al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato alla predisposizione di atti, anche diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere, mediante contributo intellettuale e materiale, che rientrano nelle attività incentivabili.

2. Il Direttore della Centrale Unica di committenza individua il personale di cui al comma 1 anche al di fuori di quello appartenente alla Centrale Unica di committenza stessa.

ART. 15

(Tempistiche per la liquidazione dell'incentivo)

1. Per gli appalti su delega e i contratti quadro, la liquidazione degli incentivi al personale avviene in relazione all'attività svolta definita con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, a seguito dell'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara:

- a) con il saldo per la fase di programmazione della spesa;

- b) con il saldo per la fase di gara;
- c) con l'acconto del 50 per cento relativamente alle attività di RUP.

2. Per i contratti quadro con valenza pluriennale, la liquidazione degli incentivi al personale avviene con cadenza annuale in relazione all'attività svolta definita con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1:

- a) per la fase di esecuzione;
- b) relativamente alle attività di RUP.

ART. 16
(Rinvio)

1. Alle procedure di competenza della Centrale unica di committenza regionale si applicano le norme del presente regolamento ad eccezione dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 8, comma 3.

CAPO IV – Norme finali

ART. 17

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 44/2017, produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016, per gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo la medesima data e fino al 18 aprile 2019.

VISTO: IL PRESIDENTE